



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 13, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies;

VISTO quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, come modificato da ultimo dal DL n. 1 marzo 2022, n. 17 (entrato in vigore il 28 aprile 2022), in base al quale “L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del

Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTO il decreto 12 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (ora Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza) ha autorizzato la società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata “*Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48”), DP 75 bar*”;

VISTO il decreto 17 dicembre 2020, con il quale, a seguito di istanza di proroga presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A., in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, il Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (ora Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza) ha concesso la proroga dei termini fissati negli articoli 2, 4 e 6 del decreto 12 maggio 2015 relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata “*Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48”), DP 75 bar*”, fino alla data del 12 maggio 2022.

CONSIDERATO che il suddetto metanodotto è da ritenersi funzionale ad altri tratti di metanodotto che compongono la Linea Adriatica di Snam Rete Gas S.p.A., ossia i metanodotti Massafra-Biccari e Biccari-Campochiaro, entrambi già in esercizio, nonché il metanodotto Sulmona-Foligno (in corso di istruttoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), il metanodotto Foligno-Sestino (in istruttoria presso questa Amministrazione) e la Centrale di Spinta di Sulmona, autorizzata con il decreto 7 marzo 2018 e per la quale Snam Rete Gas S.p.A. sta attualmente procedendo ad adempiere alle prescrizioni *ante operam* riportate nel decreto autorizzativo;

VISTA l'istanza prot. n. ENGCOS/CENOR/986/TRT del 6 maggio 2022, (Prot. MiSE n.13911 del 06.05.2022) con la quale Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la proroga dei termini indicati nel citato Decreto 17 dicembre 2020 e del Decreto 12 maggio 2015;

CONSIDERATO che la suddetta proroga è stata chiesta in ragione delle difficoltà riscontrate nel corso dei suddetti procedimenti autorizzativi, nonché per il protrarsi delle difficoltà legate al periodo di emergenza sanitaria, che hanno comportato rallentamenti anche sulla pianificazione delle tempistiche di realizzazione del tratto relativo al metanodotto Sestino-Minerbio;

CONSIDERATO che, in dettaglio, i termini ai quali si riferisce l'istanza di proroga, riportati negli articoli 2, 4 e 6, si riferiscono rispettivamente: a) alla durata dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate nella documentazione allegata al progetto approvato; b) alla vigenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché alla scadenza per l'emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi; c) alla scadenza del termine per l'effettuazione dei lavori di costruzione del metanodotto;

CONSIDERATO che il decreto 12 maggio 2015 fissava i suddetti termini in cinque anni dalla data di emanazione del decreto stesso, e dunque al 12 maggio 2020;

CONSIDERATO che i suddetti termini del citato decreto 12 maggio 2015, sono stati prorogati fino alla data del 12 maggio 2022 con decreto 17 dicembre 2020;

VALUTATE le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, riconducibili a oggettive situazioni di forza maggiore che hanno determinato ritardi non imputabili alla volontà della Società;

RITENUTO opportuno concedere la proroga richiesta dalla società Snam Rete Gas S.p.A. nei termini disposti dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, sino al 12 maggio 2024;

DECRETA

Articolo 1

I termini fissati negli articoli 2, 4 e 6 del decreto 12 maggio 2015, così come prorogati dal decreto 17 dicembre 2020, di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "*Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48"), DP 75 bar*", sono prorogati fino alla data del 12 maggio 2024.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di cui al precedente art. 7, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(*dott.ssa Marilena Barbaro*)